

N. R.G. 2064/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:

Dott. ssa Dania Mori	Presidente
Dott.ssa Giulia Conte	Consigliere Estensore
Dott.ssa Paola Caporali	Consigliere

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2064/2020 promossa da:

██████████ (c.f. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████ elettivamente domiciliato come da procura in atti

APPELLANTE

contro

██████████ (c.f. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████, elettivamente domiciliata come da procura in atti

██████████ **S.P.A.** (c.f. ██████████ e P.IVA ██████████), con il patrocinio
dell'Avv. ██████████, elettivamente domiciliata come da procura in atti

APPELLATI

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello adita, preliminarmente rigettare l’eccezione di improcedibilità dell’appello avanzata dalle controparti per non essere stata la ██████████



_____ spa chiamata in mediazione insieme alla convenuta _____, nei confronti della quale sola l'appellante aveva rivolto domande; sul punto è concorde la recentissima pronuncia del Tribunale di Napoli del 4/01/23 (sentenza n. 81/23), con la quale ha respinto l'eccezione di improcedibilità per mancato invito in mediazione della terza compagnia assicuratrice ribadendo che il destinatario di tale invito è unicamente il convenuto chiamato in causa dall'attore (qua regolarmente invitato) e non il terzo chiamato in garanzia. Con rinnovo, ove ritenuto opportuno dall'Ill.ma Corte, dell'istanza di rimessione in termini per un nuovo tentativo di mediazione con invito alla terza chiamata. Nel merito, respingere in toto le domande avversarie e, in riforma totale della sentenza n. 826/20, RG n. 2772/17 del Tribunale di Pistoia, accertata e dichiarata l'avvenuta esecuzione, nonché il mancato pagamento da parte della convenuta dell'intervento di chirurgia e successive cure effettuate dall'appellante in favore della Sig.ra _____, condannare la Sig.ra _____ al pagamento di € 9.800,00 in favore del Dott. _____ o la diversa somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.”

Per _____:

“Piaccia a questa Ecc.ma Corte d'Appello, *contrariis reiectis*, per tutti i titoli e le causali esposti in parte motiva, respingere e rigettare l'appello proposto dal Dott. _____

_____ in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Pistoia, n. 826/20, pubblicata il 29.10.2020, non notificata e, in ogni caso:

- *in limine litis*, dichiarare l'improcedibilità dell'appello proposto dal Dott. _____, ai sensi e per gli effetti di cui dall'art. 5, comma 2 D.lgs 28/2010 e/o per quanto sarà ritenuto di diritto;
- in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o attiva delle parti - attore e convenuta - del presente giudizio e, per l'effetto, respingere e rigettare la domanda attrice; - nel merito ed in ogni caso, respingere e rigettare la domanda avanzata da parte attrice, in quanto infondata in fatto e diritto;
- in ipotesi subordinata, salvo gravame, determinare specificamente, anche in esito ad eventuale CTU, gli onorari e le competenze professionali spettanti a parte attrice, in relazione all'attività professionale effettivamente e provatamente svolta a favore della sig.ra _____ in conseguenza del morso del 27.05.16 e della mancata redazione del referto;
- in ogni caso, nell'ipotesi denegata in cui venisse accolta, in tutto o in parte, la domanda attrice, condannare la terza chiamata _____ S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne, garantire e manlevare la convenuta



██████████, in virtù del contratto di assicurazione stipulato giusta polizza n. ██████████, da ogni responsabilità, onere o spesa eventualmente accertati a carico della medesima ██████████ in ragione dell'evento del 27.05.2016 e pertanto a tenerla indenne, garantire e manlevare da tutto quanto la stessa venga eventualmente condannata a pagare all'attore, anche per spese legali, tecniche e quant'altro. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre RSG ed accessori di legge e con condanna di parte appellante ex art. 96 c.p.c.”.

In via del tutto subordinata, occorrendo, in via istruttoria, la comparente insiste per l'ammissione delle prove orali richieste con memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. e non ammesse.”

Per ██████████:

“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'appello avanzato da ██████████ per non aver invitato in mediazione, come avrebbe dovuto, ██████████ S.p.a., con conseguente conferma della sentenza n. 826/2020 emessa dal Tribunale di Pistoia;

nel merito, in tesi: confermare in ogni sua parte la succitata sentenza impugnata da ██████████ attesa l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello proposto da quest'ultimo

in ipotesi: in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata per accoglimento della domanda attorea, in tutto o in parte, dichiarare che ██████████ S.p.A. non è tenuta a rilevare indenne ██████████ per quanto fosse condannata a pagare a ██████████ trattandosi di un credito derivante da prestazione professionale e non da risarcimento danni che, come tale, non è coperto dalla garanzia assicurativa per responsabilità civile;

in ulteriori ipotesi: ove dovesse essere ritenuta operante la garanzia assicurativa, ritenuta la sussistenza del grave pregiudizio sofferto da ██████████ S.p.A. per il colpevole ritardo nella denuncia del sinistro da parte di ██████████, in applicazione dell'art. 1915 co. II c.c. ridurre l'indennità dovuta nella misura di € 400,00=, già corrisposti a quest'ultima, rigettando conseguentemente ogni ulteriore pretesa; in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di lite anche del presente grado di giudizio”.

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 826/2020 del Tribunale di Pistoia, in materia di credito professionale.



MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I fatti di causa e le domande proposte.

Il dott. [REDACTED] di professione chirurgo plastico, aveva convenuto innanzi al tribunale di Pistoia [REDACTED] chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 9.800,00 a titolo di compenso per l'attività professionale prestata su suo incarico in favore di tale [REDACTED]

A fondamento della sua domanda, aveva dedotto di aver ricevuto, in data 27 maggio 2016, incarico telefonico da parte di [REDACTED], madre della convenuta e sua buona conoscente, di prestare assistenza sanitaria ad una giovane di nome [REDACTED], che aveva riportato delle ferite a causa di un morso del cane di proprietà della [REDACTED], con l'intesa che il costo della prestazione sarebbe stato onorato da essa [REDACTED] o dalla figlia; aveva quindi dedotto che la convenuta, che pure stragiudizialmente aveva ammesso il proprio obbligo di pagare il compenso per le prestazioni medico-chirurgiche eseguite su suo incarico, e gli aveva fatto pervenire due assegni con l'esigua complessiva somma di euro 500,00, si era poi inopinatamente rifiutata di saldare il debito.

Si era costituita in giudizio la [REDACTED] eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ed il difetto di legittimazione attiva del [REDACTED] e contestando nel merito la fondatezza della domanda di condanna formulata da parte attrice, stante la mancanza di un rapporto contrattuale *inter partes*, nonché il *quantum debeatur*. Previa autorizzazione, aveva altresì chiamato in causa [REDACTED] S.p.A., suo assicuratore per la responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane, chiedendo, per la denegata ipotesi di soccombenza, la condanna della compagnia di assicurazioni a tenerla indenne.

La terza chiamata si era costituita, contestando la fondatezza tanto della domanda di parte attrice quanto di quella, subordinata, di manleva proposta nei propri confronti dalla convenuta.

Senza espletare attività istruttoria, con sentenza n. 826/20 il tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda del [REDACTED] - ritenendo fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata della convenuta, avendo lo stesso attore allegato che l'incarico professionale oggetto di causa gli era stato conferito non dalla convenuta, ma dalla di lei madre - e condannato l'attore a corrispondere le spese di lite tanto alla [REDACTED] che al suo assicuratore.

Il [REDACTED] ha appellato tale sentenza, chiedendone l'integrale riforma, e deducendo che essa era errata quanto alla valutazione delle risultanze di causa (atti e documenti) nonché per l'omessa ammissione dei mezzi di prova rilevanti ai fini del decidere, nei quali ha peraltro insistito.

Le appellate si sono costituite chiedendo il rigetto dell'appello.



La Corte con ordinanza 17.9.2021 ha inviato le parti in mediazione ex art. 5 comma secondo d. lgs. 20/10, rinviando la causa all'udienza dell'8.2.2022.

L'appellante ha intrapreso tale procedimento invitando a parteciparvi la sola [REDACTED]; con verbale del 25.10.2021 il mediatore ha dato atto del fallimento del tentativo, avendo la [REDACTED] contestato la propria legittimazione passiva e dunque rifiutato di effettuare una qualche offerta; con memoria del 5.1.2022, la Compagnia assicuratrice ha rappresentato di non essere stata invitata in mediazione; con istanza del 18.1.2022, il [REDACTED], premesso che, probabilmente erroneamente, aveva ritenuto di non dover chiamare [REDACTED] spa non avendo rivolto domande nei suoi confronti e che, comunque, il rifiuto della [REDACTED] di procedere a qualsiasi tentativo di conciliazione avrebbe impedito il buon esito della mediazione, ha chiesto la rimessione in termini per estendere l'invito all'assicuratore, ove ritenuto opportuno dalla Corte.

La Corte, stante l'imminenza dell'udienza dell'8.2.2022 e la necessità di consentire che sulla suddetta istanza s'instaurasse il contraddittorio tra le parti, ha rinviato la decisione sulla rimessione in termini all'udienza già fissata.

All'udienza dell'8.2.2022, il [REDACTED], dopo aver espressamente imputato ad un proprio errore l'omesso invito di [REDACTED], ha insistito nella rimessione in termini (oltre che nelle istanze istruttorie e nelle conclusioni di merito); le altre parti si sono opposte alla rimessione in termini ed hanno eccepito l'improcedibilità dell'appello, ai sensi e per gli effetti di cui dall'art. 5, comma 2 D.lgs 28/2010; il Collegio, riservata alla sentenza la questione della regolarità della mediazione e delle relative conseguenze, ritenuta ammissibile e rilevante la prova testimoniale chiesta dall'appellante sui capp. 9, 10 e 11 della propria memoria istruttoria di primo grado, ne ha disposto l'assunzione.

Espletata tale prova, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza 12.7.2023 a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.7.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe.

2. L'eccezione d'improcedibilità dell'appello per omessa mediazione.

In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione d'improcedibilità dell'appello tempestivamente sollevata dalla [REDACTED] e da [REDACTED]

Secondo gli appellati, [REDACTED], poiché in questa fase di giudizio era un litisconsorte processuale necessario, avrebbe dovuto imprescindibilmente essere invitata alla mediazione disposta dalla Corte ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 28 del 2010 (c.d. mediazione delegata).

L'appellante, che pure nelle proprie istanze e note del 18 gennaio e del 4 febbraio 2022 aveva ammesso il proprio errore, nel non aver coinvolto anche la compagnia assicurativa nel procedimento di mediazione, a fronte di tali eccezioni ha invece sostenuto di aver



correttamente chiamato in mediazione unicamente la convenuta [REDACTED], nei confronti della quale, sola, aveva rivolto domande sia in primo grado che in appello.

Si deve, allora, comprendere:

- a) Se la procedura di mediazione, per come si è svolta, possa ritenersi efficacemente esperita, e tale da soddisfare il requisito di procedibilità sancito dall'art. 5 d. lvo 28/10;
- b) Se, qualora la condizione di procedibilità non si fosse realizzata, vi sarebbe lo spazio per evitare la declaratoria d'improcedibilità, assegnando nuovo termine per espletare ciò che è stato omesso.

a) Partendo dalla prima questione, si deve affermare che, senza ombra di dubbio, nel giudizio d'appello la compagnia assicuratrice - nei cui confronti, peraltro, contrariamente a quanto da lui sostenuto, il [REDACTED] ha avanzato delle richieste, posto che la sua impugnazione implica l'annullamento della condanna a rifondere (anche) a tale parte le spese del primo grado - è un litisconsorte necessario.

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte - formatosi a seguito dell'autorevole pronuncia a Sezioni Unite 4 dicembre 2015, n. 24707 - la chiamata in garanzia determina infatti una situazione di litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello, oltre che il responsabile, anche il garante, e ciò anche quando il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta dall'attore nei confronti del proprio chiamante e l'attore (appellante) non abbia proposto domande nei confronti del chiamato (v. da ult. Cass. 21/03/2022 n. 9013).

Di ciò, peraltro, l'appellante non dubita; ciò che contesta, invece, è che tale litisconsorzio necessario implichi la necessaria partecipazione anche dell'assicuratore al procedimento di mediazione delegata.

A suffragio della procedibilità dell'azione nonostante il mancato invito in mediazione dell'assicuratore, egli ha invocato la pronuncia del Tribunale di Napoli (v. sentenza n. 81/23) che - nella premessa che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all'esercizio di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo, che la locuzione "*chi intende esercitare in giudizio un'azione*" contenuta nell'art. 5 D. Lgs. 28/2010, deve essere interpretata come riferita esclusivamente all'attore che intenda instaurare un giudizio, e che il rapporto contrattuale di garanzia tra convenuto e assicurazione è distinto e autonomo rispetto a quello che intercorre tra attore e convenuto - ha escluso che l'omesso espletamento della mediazione nei confronti dell'assicuratore determinasse l'improcedibilità della causa.



Tale pronuncia, tuttavia, è sotto più profili inconferente: intanto, è evidente che in primo grado, a differenza che in appello, ricorre un litisconsorzio facoltativo, e non necessario, con l'assicuratore del convenuto (salvo il peculiare caso, non ravvisabile nel giudizio innanzi al tribunale partenopeo, disciplinato dall'art. 144 cod. ass.); poi, nel caso invocato dall'appellante si disquisiva di mediazione obbligatoria per legge, non di mediazione delegata, in cui non v'è ragione di distinguere tra attore, convenuto e terzo chiamato, posto che già è stato introdotto un giudizio che ha senso mandare in mediazione solo ove ciò sia suscettibile di chiudere la complessiva controversia.

Non solo un accordo parziale non avrebbe una particolare utilità, dal punto di vista dell'economia processuale, ma soprattutto intanto vi possono essere concreti spazi di conciliazione in quanto pure l'assicuratore partecipi, anche economicamente, all'auspicato accordo conciliativo.

D'altro canto, è lo stesso concetto d'inscindibilità ex art. 331 c.p.c. che evidenzia come la soluzione non possa che riguardare tutte le parti del giudizio; certo, in ipotesi (ma solo astrattamente) la ██████ ed il ██████ avrebbero potuto accordarsi sul compenso professionale di lui senza coinvolgere l'assicuratore, ma tale accordo non sarebbe stato opponibile a ██████ e comunque la definizione bonaria del processo d'appello avrebbe richiesto quantomeno un accordo pure in merito alla regolamentazione delle spese, anche di primo grado, dalla medesima affrontate.

E' poi sufficiente esaminare l'ordinanza di questa Corte che inviava in mediazione le parti (tutte, senza distinguo, suggerendo, anzi, finanche il coinvolgimento in tale sede della sig. ██████), onerando l'appellante di attivare il procedimento, per verificare che il mancato invito alla mediazione della compagnia assicuratrice equivale al mancato rispetto di quanto disposto.

Anche la giurisprudenza di merito che ha affrontato il tema del rapporto tra la mediazione ed il litisconsorzio necessario ha evidenziato come solo la partecipazione, almeno potenziale, di tutti i litisconsorti soddisfi la condizione di procedibilità e come la mancata proposizione di mediazione nei confronti anche di uno solo dei litisconsorti necessari dopo l'assegnazione del termine di 15 giorni per proporre il procedimento di mediazione vizi l'intero procedimento e determini l'improcedibilità dell'azione (v. Trib. Milano sent. N. 1048/17 e Trib. Torre Annunziata sent. N. 851/19).

Vi è, insomma, una piena specularità tra le parti necessarie del processo e le parti necessarie del procedimento di mediazione, perché seppur la fase di mediazione non abbia natura processuale è comunque a servizio del processo e mutua da esso il proprio perimetro.



Se, poi, è vero che, come chiarito dalla Suprema Corte (v. Cass. 14 dicembre 2021 n. 40035), nella mediazione *ope iudicis* la condizione di procedibilità è assolta quando la mediazione sia esperita entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, senza che rilevi, di per sé, il decorso del termine di 15 giorni assegnato per formulare l'invito - dovendosi intendere per utile esperimento l'effettuazione del primo incontro delle parti innanzi al mediatore conclusosi senza l'accordo - non è men vero che nel caso di specie il procedimento, per quanto premesso, non può dirsi validamente esperito per una colpevole inerzia della parte, che non ha, neppure in ritardo, posto in essere il contegno necessario ad esperire effettivamente la mediazione per come delegata.

Proprio la parte motiva di tale pronuncia offre utili spunti di riflessione: al fine di stabilire se si sia verificata o meno la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, come evidenziato dai giudici di legittimità deve aversi riguardo alla specifica prescrizione di legge secondo la quale "quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo" (art. 5, comma 2 bis, d.lgs.28/2010).

Per comprendere se nel caso in esame ciò possa dirsi avvenuto, ci si deve allora domandare se tale primo incontro fosse conforme a quanto disposto con ordinanza collegiale del del 17.9.2021 o se, comunque, pur discostandosi da tale dispositivo, realizzasse lo scopo sotteso all'invio in mediazione - che è quello di portare le parti concretamente coinvolte nella controversia innanzi al mediatore, nel presupposto che, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche, sia ipotizzabile una soluzione amichevole o comunque transattiva della lite.

Ebbene, che il contegno del [REDACTED] non si ponga in linea con quanto giudizialmente disposto è innegabile: l'invio in mediazione riguardava espressamente tutte le parti del procedimento, e non avrebbe potuto che essere così, vuoi per la natura unitaria del giudizio, dal punto di vista processuale, vuoi per la stessa utilità pratica del tentativo di giungere ad una soluzione bonaria.

Neppure è a dirsi che, per quanto parziale, l'attivazione della procedura abbia comunque raggiunto lo scopo che il legislatore, con la mediazione delegata, e la Corte, con l'invio in mediazione, si erano prefissati.

Invero, proprio tale scopo, da ravvisare nella ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, necessitava del coinvolgimento dell'assicuratore, che lungi dal restare sullo sfondo della lite, o dal rivestire una posizione defilata, era parte centrale del contrasto, che in linea ipotetica intanto poteva essere definito in quanto ciascuno dei soggetti coinvolti facesse agli altri delle concessioni: il [REDACTED] riducendo in modo significativo la



propria pretesa, l'assicuratore intervenendo a parziale supporto dell'assicurata e quest'ultima (non essendo peraltro pacifica la copertura assicurativa per il caso di specie) mettendo a disposizione del professionista la somma mancante; tale soluzione, considerato che si parlava di somme piuttosto contenute, appariva tutt'altro che impraticabile.

Se è vero che vi è stato, nel caso in esame, un incontro dinanzi al mediatore conclusosi senza l'accordo, non è men vero che si è trattato di un incontro incompleto e che non si può escludere, ed è anzi probabile, che proprio la presenza dell'assicuratore avrebbe potuto fare la differenza. Il solo fatto che la [REDACTED] abbia utilizzato in sede di mediazione l'argomento del proprio difetto di legittimazione passiva per evitare di formulare proposte conciliative non deve infatti trarre in inganno, vuoi perché la medesima, stragiudizialmente, già aveva offerto al [REDACTED] la somma di euro 1.000,00 (con ciò dimostrando che non era totalmente chiusa ad un accordo) vuoi perché, pur forte di una sentenza di primo grado favorevole, essa non poteva ignorare l'alea che caratterizzava la controversia, anche in considerazione del fatto che il medico poteva ancora giocarsi la carta dell'espletanda istruttoria, in merito alla quale la Corte non si era ancora pronunciata (e che infatti è stata poi espletata). Non solo: la [REDACTED] in un'ottica più ampia rispetto al perimetro del presente giudizio, in cui sua madre, [REDACTED] non è stata vocata, poteva valutare il rischio che il [REDACTED] si rivolgesse per il pagamento a lei, eventualità che si può presumere volesse evitare; quanto all'assicuratore, poteva valutare che l'eventuale condanna dell'assicurata ad un esborso verso il [REDACTED] (seppur magari in misura inferiore a quella pretesa) ben avrebbe potuto essere ricondotto alla responsabilità civile dell'assicurata ed a lui addossato.

D'altro canto, nel valutare il verificarsi della condizione di procedibilità non assumono rilievo le spesso imponderabili concrete possibilità di conciliazione, ché altrimenti si svuoterebbe di ogni significato l'obbligatorietà della mediazione.

Dunque, il fatto che tale incontro, monco, si sia concluso senza l'accordo non integra la condizione di procedibilità richiesta dall'art. 5, comma 2 bis, d.lgs. 28/2010.

b) Va poi esclusa la possibilità, per l'appellante, di essere rimesso in termini, posto che, secondo la norma generale dell'art. 153 comma secondo c.p.c., tale istituto presuppone la non imputabilità alla parte istante della decadenza, laddove nel caso in esame, per ammissione dello stesso [REDACTED], l'incompleto esperimento della procedura di mediazione è imputabile ad un proprio errore.

Anche la giurisprudenza di legittimità sopra esaminata (Cass. 40035/21), del resto, consente sì un'attivazione della procedura oltre il termine assegnato, ma purché ciò non impedisca di giungere all'udienza fissata per verificare l'esito della mediazione avendo



espletato quanto giudizialmente disposto, nel presupposto, tra l'altro, che ciò, e ciò soltanto, risulta conforme al principio della ragionevole durata del processo, perché la verifica all'udienza fissata ex art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 è già ricompresa nell'intervallo temporale delimitato dalla previsione dell'art. 7 d.lgs. 28/2010 a mente del quale "Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, commi 1-bis e 2, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89".

Un ulteriore differimento, non giustificato da una causa non imputabile alla parte, si porrebbe invece in contrasto con il suddetto principio.

Per tutto quanto esposto, deve dunque essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello.

3. Le spese di lite.

Le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e pertanto essere rifuse agli appellati dall'appellante.

Dunque, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da 5.201 a 26.000, in considerazione del *quantum appellatum*, e stante la complessità media della controversia, dev'essere riconosciuta in favore di entrambi gli appellati la somma di euro 5.809,00 ciascuno.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza 826/20 del tribunale di Pistoia, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:

dichiara l'appello improcedibile e condanna l'appellante a corrispondere agli appellati le spese di lite, che liquida nella somma di euro 5.809,00 ciascuno, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.

Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16.10.2023.

Il Consigliere estensore

dott.ssa Giulia Conte

Il Presidente

dott. ssa Dania Mori

Nota



La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

